



Un SUAP chiede se l'avvio di un'impresa meccanica di dimensioni ridotte di nuova costituzione necessiti di SCIA o se sia ancora applicabile la regola che prevede che le imprese non alimentari e i piccoli laboratori con addetti inferiori a 3 non siano tenuti a presentarla.

In base alla normativa vigente, art. 19 della legge 241/1990 e ssm, **tutte le attività economiche sono tenute alla presentazione della Scia per l'avvio** dell'attività quando sono **configurate come “impresa”**. Il fatto che l'azienda interessata chieda l'iscrizione al Registro Imprese è una prova di tale configurazione.

Per avviare un'attività vanno peraltro presentate specifiche dichiarazioni, anche descrittive, che definiscono l'ambito di conformità della stessa ai requisiti di natura urbanistica, ambientale ed igienico-sanitaria, oltre al possesso dei requisiti morali e, se del caso, di quelli professionali, tutte contenute nella Scia.

Inoltre, il DPR 7/9/2010 n. 160 ha introdotto il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive precisando, all'articolo 1, comma 1, lettera i), che **si intendono per attività produttive “...le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, ... ecc.”**. In sostanza è stato ribadito che tutte le attività economiche sono soggette alla procedura prevista dal Suap, procedura che si manifesta attraverso la presentazione della **Scia (procedimento automatizzato)** per l'avvio e le modifiche dell'attività e in altri casi con **l'istanza (procedimento ordinario)** per ottenere il titolo autorizzativo.

La procedura riportata per i piccoli laboratori fa riferimento alla normativa preesistente a quella istitutiva della Scia: tale norma prevedeva **l'obbligo di presentare al Comune il “N.o.i.a.”, nulla osta inizio attività produttiva, solo per le imprese che avviassero procedure attinenti a temi ambientali, quali le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici di tipo produttivo, i rifiuti speciali pericolosi, l'impatto acustico e le industrie insalubri.** Risultavano esentate solo le imprese sotto i 3 addetti che non avevano procedimenti ambientali da attivare. **Tale modalità è decaduta.**

La presentazione della SCIA non è necessaria qualora l'attività venga svolta da un lavoratore autonomo o da un professionista e, non trattandosi di un'impresa, non necessita neppure dell'iscrizione al Registro.